



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, **03 FEB. 2016**

Prot. n. RU/ **2582**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c: Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Art. 120 del codice della strada (requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli di cui all'art. 116). Ricorsi avverso le comunicazioni di diniego al rilascio della patente.

Come è noto, a seguito delle modifiche apportate all'art.120 c.d.s. dalla legge 15/7/2009 n.84 e succ. mod., l'accertamento dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida, a differenza di quanto avveniva in passato, ha carattere preventivo e ne impedisce il conseguimento all'origine.

Tale accertamento, come previsto dal 5° comma dell'art.120, viene realizzato mediante una procedura di interscambio informatico di dati tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti regolamentato dal D.M. del 24.10.2011.

Le concrete modalità di esecuzione di detto D.M sono state esplicitate nelle Circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.12.2012, n. 35178 e del 16.1.2013 n. 1378/RU (già diramate a codesti Uffici ed Enti).

In sintesi, a seguito della richiesta telematica dell'Ufficio, la competente Prefettura inserisce nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida eventuali ostativi allo svolgimento del medesimo da parte di colui che risulti carente dei requisiti di cui all'art. 120 del codice della strada.

L'ostativo inserito dalla Prefettura è comunicato all'interessato con nota, predisposta dal Ced, del Direttore dell'Ufficio della motorizzazione.

Avverso detta comunicazione, in alcuni casi emessa dopo il sostenimento della prova teorica, gli interessati propongono ricorso al Tar competente chiamando in giudizio questa Amministrazione e proponendo censure di merito attinenti ai provvedimenti giudiziari ostativi e generalmente censure di difetto di motivazione.

Al riguardo, allo scopo di agevolare la difesa in giudizio dell'Amministrazione, nelle more delle ulteriori modifiche che verranno apportate alla procedura di scambio di informazioni, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi nelle memorie di difesa a quanto sotto rappresentato.

a) Difese dell'Amministrazione nei ricorsi avverso il provvedimento di diniego al conseguimento della patente ex art.120 c.d.s.

“L'art.120 c.d.s. disciplina i requisiti morali necessari per l'ottenimento della patente. In particolare tale articolo prevede precise e specifiche condizioni soggettive (es. delinquente abituale, professionale, sottoposizione a misure di sicurezza, ecc) che precludono il rilascio della patente di guida.

La disposizione in esame - tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati, o ancora in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone - seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità morale di chi aspira a conseguire o riconseguire il predetto titolo.

Trattasi di condizioni soggettive derivanti da sentenze di condanna o da altri provvedimenti giudiziari che il legislatore reputa ostativi al rilascio e al mantenimento della patente.

Da ciò discende che questo Ministero è del tutto estraneo a qualsiasi vicenda relativa alle dette condizioni soggettive che esulano completamente dalla propria sfera di competenza.

Ed infatti la norma in esame (art.120) nonché i decreti da essa richiamati attribuiscono direttamente ed in via esclusiva alle Prefetture la competenza in materia di requisiti morali, riservando alle medesime la rilevazione degli elementi ostativi descritti nell'art. 120. Nessun potere di accertamento viene attribuito a questo Ministero.

Tanto è vero che nel caso in cui i motivi ostativi al rilascio della patente siano sopravvenuti, come previsto dal 2° comma dell'art.120 è il Prefetto che provvede direttamente alla revoca della patente.

Non vi è esercizio di discrezionalità amministrativa ma di un atto dovuto nel concorso delle condizioni stabilite dalla norma.(v.Cass. Sez. Un. 14 maggio 2014, n.10406).

Da ciò discende che questo Dicastero, come risulta anche dai citati decreti ministeriali di attuazione, svolge al riguardo funzioni vincolate, aventi connotazioni meramente materiali, che si concretano nella sola attività di comunicazione dei dati ricevuti dalle Prefetture, non potendo disattendere le decisioni adottate dall'Amministrazione dell'Interno.

Da quanto sopra appare evidente, altresì, che l'istruttoria e la relativa determinazione in merito alla sussistenza dei suddetti elementi ostativi è da imputare sotto il profilo sostanziale agli Uffici di Prefettura, organi in possesso della documentazione all'uopo necessaria. Gli Uffici di questo Dicastero, infatti, a seguito del citato inserimento dell'ostativo da parte delle Prefetture, si limitano a prenderne atto e ad effettuare la sola comunicazione al candidato della impossibilità di sostenere la prova di guida, svolgendo una attività meramente acquisitiva ed informativa di quanto risultante dal sistema del CED, priva di qualsiasi connotato dispositivo e costitutivo nei confronti dell'esaminando.

Peraltro lo stesso atto di comunicazione dell'ostativo riporta chiaramente la seguente dicitura:” *considerato che la Prefettura di, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. ha inserito nel CED del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso del titolo abilitativo alla guida*”. Si precisa che tale dicitura è stata inserita a decorrere dal 19 agosto u.s. proprio allo scopo di chiarire la posizione del Ministero.

Risulta quindi evidente che qualsiasi questione di merito va prospettata alla competente Prefettura, compresa la questione della motivazione che può essere fornita solo dalla stessa, in quanto autorità che ha curato l'istruttoria ed è in possesso della documentazione. Questo Ministero, a fronte del ricorso dell'interessato, non è messo nelle condizioni di difendersi non essendo in possesso di alcuna documentazione, al di là del mero dato informatico.

Pertanto, ai fini della completezza del giudizio e allo scopo di assicurare la difesa alla parte resistente, risulta necessario integrare il contraddittorio chiamando direttamente in giudizio la Prefettura che ha effettuato l'istruttoria e che ha inserito l'ostativo al rilascio della patente. Solo in tal modo risulta rispettato il principio della parità delle parti del processo altrimenti gravemente leso e rimesso alle sole affermazioni del ricorrente”.

b) Questioni di giurisdizione- Rinvio

Numerosi Tar hanno declinato la giurisdizione sui provvedimenti in questione fondando la loro decisione sul fatto che la posizione del richiedente il titolo di abilitazione alla guida si configura quale diritto soggettivo per il quale è competente il giudice ordinario in osservanza agli ordinari criteri di riparto. Peraltro non venendo in esame una sanzione amministrativa ma la constatazione dell'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida la competenza sarebbe non del Giudice di Pace bensì del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9 cod.proc.civ. (v.Cass.Sez. Unite, 14 maggio 2014, n.10406; Tar Lombardia, Sez.I, 13-11-2015,n.2400, ecc.).


La questione appare di notevole rilevanza ed importanza anche ai fini delle eventuali richieste di difetto di giurisdizione per cui ci si riserva di fornire più precise indicazioni all'esito degli opportuni ulteriori accertamenti e valutazioni in merito.

Tutto quanto sopra premesso, codesti Uffici, a fronte dei ricorsi al Tar presentati dagli utenti avverso le comunicazioni di diniego al conseguimento della patente, dovranno procedere come sotto riportato:


- 1) In primo luogo provvederanno a trasmettere tempestivamente il relativo gravame alle competenti Prefetture, invitando queste ultime a relazionare in merito alla vicenda direttamente all'Avvocatura di Stato, al fine della difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- 2) nel contempo, codesti Uffici avranno cura di trasmettere una memoria difensiva all'Avvocatura di Stato, nella quale, oltre alla esposizione dei fatti che hanno dato origine al contenzioso, provvederanno a riportare le considerazioni sopra esposte, nonché ogni altro elemento utile alla difesa dell'Amministrazione.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi a quanto sopra prospettato nelle controversie che dovessero essere instaurate riguardanti la fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch Maurizio Vitelli)



SB/FP



Il Direttore della Divisione: dott. Silvio Brucoli
Resp. procedimento:
dott. Fabrizio Pascucci